

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 30

Adunanza 16 luglio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CANDIOLO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C., DI ADEGUAMENTO AL NUOVO TRACCIATO DELLA S.P. N. 142 DI PIOBESI - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 902 - 151384/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, SPERANZA ALESSANDRA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, GIOVANNI OLIVA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che i dati essenziali del Comune di Candiolo sono:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 1.183 *ha* a carattere pianeggiante;
- popolazione: 5.109 ab. (al 1999);
- trend demografico: in crescita costante nell'ultimo trentennio (2781 ab. al 1971, 3391 ab. al 1981, 4417 ab. al 1991);
- idrologia: è lambito a sud, lungo il confine con il Comune di None, dal Torrente Chisola, rispetto al quale, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla ferrovia Torino-Pinerolo, dalla S.P. 140 del Sestriere, dalla S.P. 142 di Piobesi;
- rilevanze ambientali: il Parco Regionale di Stupinigi;

- fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del *Patto Territoriale Torino Sud* promosso dalla Città di Moncalieri;

pianificazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 089-30562 del 25/07/1989, modificato con Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 005-03971 del 24/09/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 12/03/2002, il Progetto preliminare di Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 11/06/2002, il Progetto preliminare di Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77;
- con nota n. 6433 del 20/06/2002 (pervenuta il 21/06/2002), ha trasmesso alla Provincia la sopracitata deliberazione del C.C. n. 41/2002 per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGC vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 41/2002 di adozione, connesse all'esigenza di recepire nel PRGC il Progetto Definitivo della variante alla S.P. 142 di Piobesi per la circonvallazione dell'abitato di Candiolo, redatto dal Servizio Grandi Infrastrutture della Provincia di Torino. Tale necessità è emersa nell'ambito della Conferenza di Servizi per l'approvazione del citato Progetto Definitivo;

Rilevato che la variante in oggetto apporta modeste modifiche al tracciato della variante alla S.P. 142 di Piobesi, già previsto dal PRGC vigente;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/08/2002;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 04/07/2002;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al PRGC del Comune di Candiolo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 11/06/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di trasmettere al Comune di Candiolo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso